

**LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 3-11-1998  
REGIONE BASILICATA**

**DISCIPLINA DEI CONSORZI PER LO SVILUPPO  
INDUSTRIALE**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE  
BASILICATA  
N. 64  
del 6 novembre 1998

*IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO  
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
HA APPOSTO IL VISTO  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA  
LA SEGUENTE LEGGE:*

**ARTICOLO 1**

Oggetto della Legge

1. La presente legge disciplina la struttura ed il funzionamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale, costituiti ai sensi dell'art. 50 del DPR 6 marzo 1978 n. 218 o di successive leggi, in conformità ai principi della legge 5 ottobre 1991 n. 317, del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993 n. 237, del D.L. 23 giugno 1995 n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995 n. 341.

## ARTICOLO 2

### Natura e costituzione dei Consorzi

1. I Consorzi sono enti pubblici economici di promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di attività produttive nelle aree del proprio comprensorio ed operano, per il perseguimento dei fini istituzionali, in forma imprenditoriale, mediante atti di diritto privato, anche attraverso la costituzione o la partecipazione a società o Consorzi per la gestione dei servizi consortili, fatte salve le funzioni amministrative relative ai bilanci, ai programmi di attività, ai piani economico-finanziari, ai piani di assetto delle aree produttive, alle espropriazioni, agli atti di organizzazione del Consorzio e dei servizi consortili e all'esecuzione di lavori pubblici. Sono soggetti di attività negoziale nella contrattazione programmata nazionale e regionale.

2. Possono promuovere la costituzione dei Consorzi e partecipare agli stessi ciascuno con un proprio rappresentante:

a) i Comuni e le Province soci dei Consorzi esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché in regola con i versamenti delle quote consortili;

b) le Province, le Comunità Montane e i Comuni nei cui territori siano localizzati aree o nuclei di sviluppo industriale o il piano regolatore consortile ne preveda la localizzazione;

c) le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, le Associazioni degli Industriali, degli Artigiani, dei Commercianti e le Organizzazioni Cooperative delle Province nelle quali i Consorzi hanno sede;

d) le Università, le Associazioni di rappresentanza degli Istituti di Credito operanti nel territorio regionale, gli Enti pubblici di Ricerca Scientifica e le Società di Ricerca Scientifica partecipante almeno per 1/3 da Enti Pubblici presenti nel territorio regionale;

e) i Comuni pur non compresi nelle previsioni dei piani regolatori consortili ma dotati di aree produttive e che stipulino con il Consorzio accordi per la gestione e/o la fornitura di servizi nelle predette aree.

3. A ciascuna delle Associazioni degli Industriali è attribuita un'ulteriore rappresentanza in seno all'Assemblea del Consorzio, nella misura di un rappresentante ogni 5.000 o frazione superiore a 2.500 di occupati nelle imprese insediate nelle aree industriali.

L'attribuzione a ciascuna Associazione della rappresentanza di cui sopra è definita in ragione del numero degli occupati presso le imprese aderenti a ciascuna Associazione.

4. I soggetti di cui al secondo comma del presente articolo, pur inadempienti nel pagamento di quote di partecipazione o di quote di funzionamento per le gestioni precedenti dei Consorzi, possono partecipare ai Consorzi a condizione che provvedano a regolarizzare la propria posizione prima di produrre l'istanza di partecipazione.

### **ARTICOLO 3**

#### Costituzione di nuovi Consorzi

1. Per iniziativa dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della presente legge, può essere promossa la costituzione di nuovi Consorzi Industriali, anche attraverso l'aggregazione o la disaggregazione di territori compresi negli attuali Consorzi Provinciali.

2. La proposta di costituzione di nuovi Consorzi deve contenere la precisa definizione dell'ambito territoriale di

riferimento e gli atti di adesione, formalmente adottati dai soggetti interessati. Il processo costituente deve svilupparsi entro un termine massimo di 180 giorni dall'adozione del primo atto di adesione.

3. Il Consiglio Regionale, in rapporto alla programmazione regionale, verificata la sussistenza delle condizioni di autonomia organizzativa corrispondenti alle funzioni assegnate dalla presente legge, approva con legge regionale la costituzione di nuovi Consorzi, disciplinando nel contempo la risoluzione dei rapporti eventualmente preesistenti.

4. Previa intesa con la Regione e le Amministrazioni locali interessate i territori posti in regioni finitime possono rientrare nei comprensori di competenza dei Consorzi Industriali.

## ARTICOLO 4

### Funzioni dei Consorzi

1. I Consorzi svolgono le funzioni previste dal DPR 6 marzo 1978 n. 218, dalla legge 5 ottobre 1991 n. 317, dalla legge 19 luglio 1993 n. 237 ed, in particolare, quelle relative:

a) agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento, ivi compresa la presentazione di progetti fruanti di finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione Europea;

b) alla promozione della ricerca, dell'innovazione tecnologica ed assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa all'innovazione tecnologica;

c) alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali e al loro consolidamento;

d) all'acquisizione, anche mediante procedura espropriativa, ed alla progettazione di aree da attrezzare per insediamenti, industriali, artigianali e commerciali e di servizi, ivi compresa la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive, con particolare riguardo alla realizzazione di aree produttive e commerciali ecologicamente attrezzate;

e) alla vendita, all'assegnazione e alla concessione alle imprese di lotti di aree attrezzate, alla costituzione nelle aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori destinati ad attività industriali ed artigianali, commerciali all'ingrosso, depositi e magazzini, nonché per attività di servizi;

f) alla vendita ed alla locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e impianti nelle aree attrezzate;

g) alla realizzazione, su delega degli enti territoriali o di loro Consorzi, delle opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi, nonché delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di apposite convenzioni;

## ARTICOLO 5

### Organizzazione dei Consorzi e statuto

1. I Consorzi hanno piena autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria. La loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati dallo statuto e da regolamenti consortili. Lo statuto è deliberato dall'assemblea consortile con il voto favorevole della maggioranza dei componenti ed è approvato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, previo parere motivato della Commissione Tecnico Consultiva, di cui all'art. 13 L.R. n. 9/86, entro 60 giorni dal suo ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine di 60 giorni, lo Statuto si intende approvato.

2. Nella definizione dello statuto i Consorzi si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) devono essere previsti quali organi l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Collegio dei Revisori;

b) l'Assemblea è competente ad adottare lo Statuto, ad eleggere il Presidente, anche al di fuori dei componenti l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, a deliberare sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sull'esclusione di consorziati, a determinare la misura delle quote di partecipazione o contributi per spese di funzionamento a carico degli associati, ed i compensi dei componenti gli organi consortili, ad approvare i regolamenti consortili nonché i piani economico-finanziari, i bilanci ed i consuntivi;

c) il Consiglio di Amministrazione, composto di non più di sette membri compreso il Presidente, è competente a compiere tutti gli atti non riservati all'Assemblea attinenti alla gestione del Consorzio, tra i quali, in particolare adotta i piani di assetto territoriali ed attuativi dei nuclei industriali, approva i bilanci preventivi e consuntivi e nomina il Direttore con compiti e responsabilità stabiliti dallo statuto.

Il Direttore è scelto tra il personale di ruolo del Consorzio con qualifica dirigenziale o è nominato mediante contratto a termine, di durata non superiore a quella del

## ARTICOLO 6

Indirizzi regionali e programmi di attività dei Consorzi

1. I Consorzi svolgono le proprie funzioni sulla base di programmi triennali di attività. I programmi si conformano agli indirizzi definiti dalla Regione, nel proprio piano di sviluppo economico o in altri atti aventi ad oggetto lo sviluppo delle attività produttive.

2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11 per l'incentivazione dell'acquisizione di aree e la realizzazione di infrastrutture, la Regione può corrispondere ai Consorzi unicamente contributi ordinati alla realizzazione di interventi o azioni compresi nei programmi triennali di attività, previa dichiarazione di conformità di essi agli indirizzi regionali in materia di sviluppo delle attività produttive.

Ai fini dei finanziamenti regionali hanno la priorità gli interventi o le attività che godono del concorso finanziario statale, dell'Unione Europea o di privati.

3. I programmi triennali devono indicare:

^ le azioni di promozione delle attività produttive e gli specifici interventi per realizzarle;

^ le risorse finanziarie necessarie e le diverse fonti di provvista;

^ le misure organizzative adeguate a sostenere le azioni prescelte, riguardanti la razionalizzazione delle strutture consortili, al fine di ridurre i costi e migliorarne l'efficienza, nonché l'eventuale costituzione di società o Consorzi o la partecipazione ad essi per la gestione dei servizi consortili o per le attività di assistenza alle imprese.

4. Il programma di attività e di organizzazione, adottato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea, è comunicato all'Assessorato regionale alle Attività Produttive.

5. L'Assessorato verifica la rispondenza delle azioni ed interventi previsti nel programma, agli indirizzi comunitari, statali e regionali di politica industriale o di sviluppo dei singoli settori produttivi, anche al fine di accertare la possibilità di attingere ad ausili finanziari regionali o di altra fonte pubblica per la loro realizzazione. La Giunta Regionale si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali la conformità si intende verificata.

La pronuncia ad esito positivo costituisce presupposto per l'ammissibilità al finanziamento degli interventi compresi nei programmi.

## ARTICOLO 7

### Piani territoriali e dei nuclei di industrializzazione

1. I Consorzi, ai fini della formazione, dell'aggiornamento e della variazione del Piano Territoriale Consortile, predispongono un documento preliminare che argomenta e giustifica l'attività di pianificazione che intendono porre in essere e convocano, per l'esame, una Conferenza di Pianificazione.

2. Alla Conferenza partecipano i rappresentanti legali, o loro delegati, degli Enti competenti a deliberare gli atti di pianificazione, ovvero ad esprimere pareri, intese, nulla-osta o assensi comunque denominati. In tal caso le determinazioni concordate sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta e gli assensi richiesti.

3. Alla Conferenza di Pianificazione si applicano le disposizioni procedurali previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili.

4. La proposta di Piano Territoriale Consortile, con il resoconto dei risultati della Conferenza, viene trasmesso alla Giunta Regionale che, entro venti giorni dal suo ricevimento, lo adotta esprimendo anche il proprio parere sugli eventuali dissensi registrati in sede di conferenza di pianificazione. Il Piano viene pubblicato per 30 giorni consecutivi presso la sede del Consorzio e, per estratto, presso le sedi della Provincia e dei Comuni interessati. Dell'avvenuto deposito è data notizia al pubblico mediante affissione di manifesti nei Comuni interessati dal Piano e mediante pubblicazione sul Foglio Annunzi Legali della Provincia. Entro i successivi 30 giorni Enti o privati possono presentare osservazioni. Il Piano viene trasmesso al Consiglio Regionale che lo approva, decidendo sui dissensi registrati in sede di Conferenza e sulle osservazioni di cui al precedente comma. Dell'approvazione è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. I Piani Territoriali dei Consorzi hanno efficacia ventennale. Ad essi è conferito il valore di Piano Territoriale di Coordinamento di cui all'art. 5 della legge n.

## **ARTICOLO 8**

Manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture

1. La gestione e la manutenzione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli impianti realizzati nelle aree e nei nuclei industriali sono assicurate dai Consorzi anche attraverso apposite società di gestione, secondo le norme vigenti ed i regolamenti consortili, che determinano le quote a carico dei singoli beneficiari, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.L. 23 giugno 1995 n. 244 convertito con modificazioni con legge 8 agosto 1995 n. 341 e le modalità di riscossione, anche coattiva, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.L. 8 febbraio 1995 n. 32 convertito in legge 7 aprile 1995 n. 104, prevedendone l'affidamento a società specializzate.

2. La Regione, le Province, i Comuni e altri enti possono affidare ai Consorzi per lo sviluppo industriale la manutenzione e la gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci esistenti e da realizzare sulla base di apposite convenzioni.

## ARTICOLO 9

### Gestione economico-finanziaria

1. I mezzi finanziari dei Consorzi provengono:
  - a) dai conferimenti a qualsiasi titolo effettuati dai partecipanti al momento della costituzione dei Consorzi stessi e successivamente;
  - b) dagli interessi sugli investimenti finanziari;
  - c) dai corrispettivi percepiti in relazione alle attività svolte;
  - d) dai contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e di qualsiasi altro ente pubblico o privato;
  - e) da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile;
  - f) da finanziamenti concessi da banche, per i quali possono prestare garanzia la Regione o gli enti locali.
2. I Consorzi approvano entro il 31 ottobre di ogni anno il piano economico-finanziario per l'anno successivo.
3. Il piano economico-finanziario e i programmi triennali di cui al comma 3 dell'art. 6 della presente legge sono inviati alla Giunta Regionale. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, li approva entro 60 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine si intendono approvati. Il termine può essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti od integrazioni.
4. Il bilancio consuntivo è approvato dal Consorzio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, previo controllo da parte del collegio dei revisori dei conti sulla sua conformità alle leggi, allo statuto ed alle risultanze contabili ed è inviato alla Regione che lo approva nei termini e

con le modalità previsti nel precedente comma 3.

## **ARTICOLO 10**

### Vigilanza regionale sui Consorzi

1. Il controllo di gestione sull'attività dei Consorzi spetta al collegio dei revisori dei conti.
  
2. La vigilanza sul funzionamento dei Consorzi è esercitata dalla Giunta Regionale, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei revisori dei conti ed ha per oggetto il rispetto degli indirizzi regionali e la regolarità della gestione. E' escluso qualsiasi controllo sui singoli atti di gestione.
  
3. In coerenza con le previsioni degli statuti consortili, nel caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi consortili o di conflitti tra organi o di riscontrate persistenti e gravi irregolarità nella gestione o di mancata approvazione dei bilanci o del mancato perseguimento delle finalità istituzionali o di accertato dissesto economico-finanziario, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, delibera lo scioglimento di uno o più organi consortili e la nomina di un Commissario straordinario.
  
4. La gestione commissariale non può in nessun caso avere durata superiore a sei mesi. Entro tale termine devono essere ricostituiti gli organi di amministrazione ordinaria. In caso di mancata designazione di propri rappresentanti da parte di taluno dei partecipanti, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, provvede il Commissario.

## **ARTICOLO 11**

### Unione Regionale dei Consorzi Industriali

1. Fra i Consorzi Industriali delle Province di Potenza e Matera sarà costituita, con sede in Potenza, l'Unione regionale dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale della Basilicata.
  
2. La formale costituzione, attribuzione di competenze, organizzazione e funzionamento dell'Unione Regionale dei Consorzi Industriali saranno stabilite dal relativo atto costitutivo, da adottarsi entro sessanta giorni dalla costituzione degli organi consortili ai sensi della presente legge.

## **ARTICOLO 12**

### Norme transitorie

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta, decreta lo scioglimento degli organi dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza e di Matera che restano in carica per la ordinaria amministrazione fino alla ricostituzione di nuovi organi e nomina i Commissari ad acta.
2. I Commissari ad acta, nel termine di 90 giorni, provvedono:
  - a) ricostituire l'Assemblea con i soci aventi i requisiti previsti dall'art. 2 della presente legge;
  - b) predisporre lo schema di statuto;
  - c) determinare la quota nominale di partecipazione;
  - d) convocare l'Assemblea per approvare lo statuto ed eleggere gli organi.
3. I soci che, all'atto dello scioglimento degli organi dei Consorzi, non faranno più parte delle Assemblee ricostituite, possono richiedere ed ottenere il rimborso dal Consorzio delle quote nominali di partecipazione.

Al fine di assicurare la restituzione di dette quote, i Consorzi possono richiedere alla Regione, a titolo di anticipazione, a decorrere dall'esercizio 1999, l'eventuale differenza tra quote di nuova iscrizione e quote di cessazione, con vincolo di restituzione entro i successivi sei mesi dalla data di anticipazione.
4. La legge di bilancio per il 1999 prevederà un apposito capitolo ed uno specifico finanziamento per far fronte alle anticipazioni di cui al comma precedente.

## **ARTICOLO 13**

Disposizioni finanziarie

I Consorzi per la loro attività in materia di sviluppo produttivo e d'attuazione di programmi possono ricevere dalla Regione appositi finanziamenti. Le leggi di bilancio stabiliranno l'entità delle risorse da assegnare ai Consorzi nell'ambito di piani, programmi o progetti.

## **ARTICOLO 14**

Norma di abrogazione

1. E' abrogata la legge regionale n. 32/94.

## **ARTICOLO 15**

Norma di abrogazione

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 3 novembre 1998

DINARDO